## Quesito n.1

con riferimento al bando di gara in oggetto, siamo a richiedere quanto segue:

- la scrivente impresa può partecipare alla gara con la sola categoria OS19 (class. IV) con l'obbligo di subappaltare la categoria OS5 ad impresa in possesso di idonea qualificazione
  - o si rende necessaria la formazione di una RTI verticale?
- nel bando, a pag. 2, è scritto che sul sito <u>www.gesap.it</u> è possibile scaricare i fac simili delle dichiarazioni e dell'offerta economica, ma sul portale compaiono solo bando e disciplinare.
  - Dove è possibile ottenere tali documenti?

## Risposta

si chiarisce che l'art. 109 comma 2 del DPR 207/10 e s.m.i , prevede che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara di importo superiore ai limiti indicati all'art.108 comma 3, relative a :

- a) categorie generali individuate
- b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Tuttavia resta fermo, ai sensi dell'art 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all'art. 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al 15%.

Pertanto, considerato che la categoria OS5 è tra quelle a qualificazione obbligatoria, come individuata nell'allegato A del DPR 207/10 e s.m.i., e che l'importo della lavorazione nell'appalto de quo è superiore ad euro 150.000,00, codesta impresa potrà partecipare in RTI verticale con impresa in possesso di idonea qualificazione, secondo le modalità indicate dal bando e dal disciplinare di gara.

Si conferma inoltre che i fac simili di dichiarazione e di offerta economica sono disponibili sul sito <a href="https://www.gesap.it">www.gesap.it</a> sezione bandi e gare.

### Quesito n.2

chiedo specifiche sulla categoria scorporabile OS5 I ovvero se può essere subappaltata per il 100% della categoria ad impresa qualificata per mancanza di specifica qualificazione o eseguita direttamente la dove si è in possesso della categoria che ricopre l'importo complessivo dei lavori.

# Risposta

Si rinvia alla risposta al quesito n.1

#### Quesito n.3

IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL 09/04/2014 Manut. ordinaria e straordinaria degli impianti speciali ..... la scrivente impresa CHIEDE:

- 1) la Cat. 0S5 e' subappaltabile e quindi puo' essere ricoperta dalla categoria prevalente OS19 class. III (€ 1.033.000,00) essendo l'importo dei lavori € 917.200.00
- 2) oppure bisogna costituire un ATI?

in questo caso quali sono gli importi dei lavori della cat. prev. OS19 e della cat. OS6?

## Risposta

Con riferimento ai punti 1 e 2 si rinvia alla risposta già fornita in occasione del quesito n.1 e si precisa che gli importi delle Categorie sono i seguenti:

OS5 € 231.350,00

OS19 € 429.650,00

## Quesito n.4

Con la presente sono a richiedere dettagli in merito alla sezione avvalimenti per la gara indetta cig: 5531335A08 " lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" punta Raisi, Cinisi PA"

-rispettivamente alle categorie richieste nel bando OS19 CL II E OS5 CL I, sono a richiedere se è possibile poter usufruire di singolo operatore economico ovvero impresa ausiliaria relativamente per ogni singola categoria.

#### Risposta

Si precisa che il disciplinare di gara al Punto II ,comma 1 lett.t. qq) prescrive che "il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria".

### Quesito n.5

Con riferimento alla gara in oggetto riteniamo si sia incorsi in un refuso nel punto in cui, nel paragrafo II. del Disciplinare "CONTENUTO DELLE BUSTE "A" e "B"", al punto d) si prescrive che il legale rappresentante attesta "gli eventuali soggetti cessati dalle rispettive cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando" posto che il punto e) successivo fa riferimento all'art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e quindi ai soggetti cessati nell'anno antecedente la predetta pubblicazione.

Si chiede quindi di chiarire quale dei due punti prendere in considerazione, posto che essi sono in conflitto e che l'art. 38 è norma a contenuto di ordine pubblico, e per ciò stesso inderogabile, oltre che imperativa.

### Risposta

Si conferma che la dichiarazione andrà resa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nello specifico quindi secondo il dettato dell'art. 38 comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i.,.

Appare ovvio pertanto, che le dichiarazioni dovranno essere rese con riferimento agli eventuali soggetti cessati dalle rispettive cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

#### Quesito n.6

A pag. 2 delle risposte ai quesiti viene riportato che l'importo delle categorie è cosi ripartito: OS 5= €231.350,00 e OS19 = €429.650,00 (per un totale di €661.000,00). Anche sommandovi le somme a disposizione elencate a pag. 2 del Disciplinare (€156.289,42) non si raggiunge l'importo complessivo dei lavori previsto per la gara, cioè €917.200,00.

# Risposta

Come già chiarito in occasione della riposta al quesito n.3 pubblicato sul nostro sito internet <a href="www.gesap.it">www.gesap.it</a> sezione bandi e gare gli importi delle Categorie oggetto dell'appalto sono i seguenti: OS5 € 231.350,00

OS19 € 429.650,00

A tali importi si sommano € 256.000,200 per manutenzione ordinaria, per un totale complessivo di € 917.200,00.

L'importo a base di gara, come specificato al punto III. a del bando di gara è pari ad € 917.200,00. di cui €. 716.579,00 a base d'asta e soggetti a ribasso , oltre € 14.331,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131 del D.Lgs. 163/2006), e € 156.289,42 per somme a disposizione.

## Quesito n.7

Viene richiesta una polizza provvisoria (pag. 7 del bando e 2 del Disciplinare) pari a € 14.331,58 che non corrispondono però al 2% dell'importo dell'appalto, che dovrebbe essere € 18.344. (Tra l'altro 14.331,58€ corrispondono perfettamente agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti dal bando).

A quanto deve ammontare la polizza?

## Risposta

Si conferma che, come indicato al punto IX del bando di gara la cauzione provvisoria è pari ad € 14.331,58 .

#### Quesito n.8

Con riferimento alla gara in oggetto chiediamo a, codesta spettabile amministrazione chiediamo di voler precisare i criteri di applicazione dell'art. 82 comma 3 bis del D.lgs 163/06 in relazione al calcolo del costo del personale.

In primo luogo non essendo stata da voi identificata l'incidenza della manodopera nell'elenco prezzi vi chiediamo se tale valutazione spetta per ciascuna singola voce di tale tabella all'impresa partecipante o se avete altri criteri di determinazione.

Il valore del costo del personale che dovrà essere scorporato dal prezzo netto dovrà considerare anche la quota di spese generali e utile d'impresa o dovrà limitarsi a considerare i costi diretti e indiretti del personale .

# Risposta

Il capitolato di gara e il relativo elenco prezzi unitari non riportano, a parte ,le quote riferibili al costo della manodopera essendo tali voci ricomprese nel relativo computo .

L'art. 82 comma 3 bis del dlgs 163/2006 e s.m.i, prevede che:

"Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il predetto articolo precisa, quindi, che il prezzo più basso deve essere formulato dalla Impresa stessa e che, invece, la valutazione della congruità di quanto indicato in offerta è ovviamente rimessa alla stazione appaltante

Da tale considerazioni discende che il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo vivo non negoziabile ,sotto il quale non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore e come tale da intendersi al netto delle spese generali e utile d'impresa in quanto solo questi ultimi sono rappresentativi della quota di costo a ribasso dell'offerta

## Quesito n.9

Nel caso di partecipazione in RTI vi chiediamo di precisare se nella formulazione dell'offerta economica il costo del personale dovrà essere calcolato singolarmente per ciascun impresa componente in riferimento alla parte di lavori che verrà assunta da ognuna di esse o può essere sufficiente indicare il costo dell'impresa capogruppo.

# Risposta

Il bando di gara al punto II. prevede che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i .

Il disciplinare di gara prevede che l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, secondo il relativo (ALLEGATO) fac simile contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale sull' importo posto a base di gara (sia in cifre che in lettere), ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso di ATI, non ancora costituite i documenti costituenti la predetta offerta economica devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti.

Si conferma inoltre che i fac simili di dichiarazione e di offerta economica sono disponibili sul sito <a href="https://www.gesap.it">www.gesap.it</a> sezione bandi e gare.

#### Quesito n. 10

Con riferimento a quanto prescritto a pag. 6 del disciplinare di gara lettera qq), secondo cui nei confronti del soggetto ausiliario si applicano gli obblighi previsti dalla normativa antimafia, si CHIEDE di sapere specificatamente a quali obblighi si riferisce.

# Risposta

il disciplinare di gara al punto II) lettera qq) dettaglia la documentazione da produrre in caso di avvalimento; il concorrente dovrà attenersi a tale prescrizione nonché a quanto previsto all'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..ù

### Quesito n.11

la sottoscritta impresa intende partecipare avvalendosi dei requisiti dell'impresa ausiliaria a responsabilità limitata interamente posseduta da una società per azioni. Si chiede pertanto se è necessario produrre qualche dichiarazione anche per la società per azioni ed eventualmente cosa.

# Risposta

Per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente e del soggetto ausiliario, si precisa che - nel caso di aggiudicazione -, la stazione appaltante effettuerà i controlli previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario il quale dovrà produrre la necessaria documentazione prevista sia dal D.lgs 159/11 che dal nuovo codice antimafia (D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218,).

Si precisa che nella procedura di gara è sufficiente che l'impresa ausiliaria renda le dichiarazioni indicate alla lett.qq) del disciplinare di gara.

# Quesito n.12

Si chiede di chiarire quanto riportato nell'allegato specifiche tecniche punto 3.6, ovvero:

Bisogna indicare le qualifiche degli addetti che si occuperanno della manutenzione. Per qualifica cosa si intende?

Inoltre viene richiesta la presenza di un supervisore/responsabile laureato con comprovata esperienza per attività di manutenzione e/o realizzazione impianti simili. Per comprovata esperienza cosa si intende???

Essendo laureato si presuppone un coordinamento delle attività, realizzazione di progettazione per impianti analoghi.

## Risposta

Il disciplinare di gara al punto II lett. z) richiede che il concorrente indichi il numero totale degli addetti al servizio e le relative qualifiche in conformità alle prescrizioni indicate all'art. 3.6 delle Specifiche Tecniche.

Si chiarisce al riguardo che le qualifiche degli addetti sono quelle che gli stessi rivestono in base al relativo CCNL applicato, e/o livello professionale posseduto, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo (Addetto manutenzione impianti, tecnico installatore, operatore specializzato su sistemi, impiantista civile e industriale, manutentore programmatore ecc..).

Per quanto riguarda la presenza di un Responsabile supervisore con adeguato titolo di studio, si chiarisce che per quest'ultimo sarà sufficiente produrre relativo curriculum a dimostrazione dell'esperienza maturata in attività di manutenzione e/o realizzazione di impianti similari.

#### Quesito n.13

In riferimento ai lavori in oggetto, a seguito dell'annullamento dell'art.109 comma 2 del D.P.R. 207/2010 con D.P.R. del 30.10.2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29.11.2013, chiede conferma sulla possibilità di eseguire i lavori in proprio o la possibilità di subappaltare al 100% ad imprese qualificate le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS5.

## Risposta

L'articolo unico di cui al DPR 30.10.2013 ha disposto che:

"I ricorsi proposti da Astaldi S.p.A., Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa S.p.A., Itinera S.p.A., Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Salini Costruttori S.p.A., Vianini Lavori S.p.A. sono dichiarati inammissibili; il ricorso proposto dall'AGI va parzialmente accolto con riferimento all'impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso specificato in motivazione; respinto con riferimento all'impugnazione dell'art. 86, comma 1, dell'art. 83, comma 4, dell'art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell'art. 92, comma 2; dichiarato improcedibile con riferimento all'impugnazione dell'art. 357, comma 12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del presente decreto nelle medesime forme dell'atto annullato."

Il DL 151/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2013, al comma 9 dell'articolo 3, ha sospeso il decreto del Presidente della Repubblica statuendo che : "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti".

Quindi, con tale ultima nuova norma è stato previsto che, in attesa dell'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive che dovranno essere emanate entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, debbano applicarsi , non oltre il 30 settembre 2014, le regole previgenti all'annullamento disposto dal DPR e di fatto le imprese generali non possono più eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche. Le disposizioni sostitutive saranno formulate da un Tavolo tecnico di coordinamento delle associazioni delle imprese specialistiche istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, cui parteciperà anche Anaepa-Confartigianato Edilizia.

Pur tuttavia , con Comunicato 1 marzo 2014 , pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2014, n. 50 il Ministero della Giustizia ha dato atto della "Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante: «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.».

Per quanto sopra ed in merito al quesito posto si chiarisce quanto segue:

-nel progetto oggetto del presente appalto è prevista la Categoria prevalente OS19, classifica II nonché la categoria di alto contenuto specialistico OS5 classifica I;

-in base a quanto previsto dall'art 37 co.11 ) del decreto legislativo 163/2006 ", se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo.

Per quanto altro e per quanto non in contrasto si rinvia a quanto già indicato in risposta al quesito n. 1.

#### Quesito n.14

Nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la società mandante in possesso di attestazione Soa per la cat. OS5 (Class. I), è ammessa alla gara anche se non possiede la certificazione del sistema di qualità o degli elementi significativi in quanto l'importo dei lavori che dovrà eseguire è inferiore all'importo che per legge prevede obbligatoriamente il possesso della suddetta certificazione (classifica III € 1.033.000).

#### Risposta

Il punto II art 5 ) del disciplinare di gara prevede che "ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 450000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. e che In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà documentare in sede di offerta il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti "

Per quanto sopra la certificazione di qualità è richiesta solo per beneficiare della riduzione del 50% della cauzione e/o della garanzia fideiussoria,

## Quesito n.15

Chiediamo conferma circa l'applicazione del ribasso d'asta da proporre in sede di gara esclusivamente per la parte di importi epurati dal canone annuo per servizio di manutenzione (€ 200.000,00),riferendosi quest'ultimo importo a sola prestazione di manodopera, così come previsto all'art 32 comma 3 bis del dlgs 163/2006 e s.m.i.

## Risposta

Come già risposto in occasione del quesito n. 8 ) si chiarisce ulteriormente che il capitolato di gara e il relativo elenco prezzi unitari non riportano a parte , le quote riferibili al costo della manodopera , essendo tali voci ricomprese nel relativo computo .

Pertanto, come previsto dal bando di gara, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 716.579,00).

Ai sensi dell'art. 82 ( e non 32) comma 3 bis del dlgs 163/2006 e s.m.i si evidenzia che il prezzo più basso deve essere formulato dalla Impresa stessa mentre è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità di quanto indicato in offerta .